

Statuto dell'Associazione Idee in Campo

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1 E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana un' Associazione di Promozione Sociale, operante nei settori ambientale, sociale, educativo e culturale, che assume la denominazione di "Idee in Campo APS".
- 1 L'Associazione ha sede legale a Ozzano dell'Emilia (BO) in via Tolara di Sopra n.85, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in tutto il territorio nazionale o all'estero mediante delibera del
- 2 Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. Eventuali cambi di indirizzo della sede legale non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto.
- 3 L'Associazione è di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia e la sua durata è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 SCOPI, FINALITÀ E OBIETTIVI

- 1 Le attività dell'Associazione sono a favore degli associati come pure di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli individui, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e di tutte le forme di vita. Essa opera senza scopo di lucro con esclusive finalità di solidarietà sociale.
 - 2 L'associazione si ispira a "**I dieci principi di Democrazia della Terra**" di Vandana Shiva e si prefigge di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, difendere la biodiversità e la multiculturalità delle quali riconosce il valore di ricchezza e di pace, garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura. Propone e incentiva stili di vita, di produzione e di consumo etico, critico e consapevole. L'Associazione, in particolare, ha le seguenti finalità:
 - persegue, con le proprie attività, l'armonia con la natura, i comportamenti e gli stili di vita che non compromettono l'equilibrio ecologico della Terra e che rispettano i diritti fondamentali e la sopravvivenza dell'umanità e delle altre specie;
 - promuove la cooperazione tra le persone e i popoli per uno sviluppo e una convivenza che superino i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di sfruttamento esistenti nella comunità, nelle filiere produttive e nel modello economico consumistico-liberistico, prestando attenzione alla povertà, al rispetto dei diritti umani e politici, opponendosi e contrastando ogni forma di autoritarismo in ambito nazionale e internazionale;
 - sostiene lo sviluppo delle economie locali e in particolare quelle che adottano metodi biologici, ecologicamente sostenibili, incoraggia relazioni mutualistiche e scambi equo-solidali, rigetta lo sfruttamento del lavoro e della persona e l'illegalità; sperimenta strumenti/modelli economici alternativi avendo sempre presente i principi della sovranità alimentare;
 - organizza e promuove attività, incontri con la cittadinanza, eventi e convegni di sensibilizzazione, divulgazione ed educazione, per attivare comportamenti di rispetto delle differenze e accrescere la consapevolezza delle proprie responsabilità ecologiche e sociali;
 - ricerca e instaura relazioni con le Istituzioni, sensibilizzandole, coinvolgendole e collaborando sui temi di interesse statutario, tra cui la salvaguardia dei beni comuni, il risparmio energetico, la tutela ambientale, l'economia solidale, il benessere personale e la cittadinanza attiva e partecipata.
 3. L'Associazione realizza i propri scopi mediante qualsiasi attività utile inoltre, a titolo meramente esemplificativo:
 - svolge attività di acquisto di beni scelti in base a criteri di solidarietà e sostenibilità ambientale da distribuire tra gli aderenti senza l'applicazione di alcun ricarico;
 - crea momenti di incontri e confronto tra i soci;
 - interloquisce con le istituzioni e gli enti locali;
 - coopera, sul territorio, con gli altri organismi e associazioni ed enti locali aventi progetti e finalità analoghe;
 - sviluppa attività di formazione e momenti culturali su tematiche legate agli scopi del gruppo di acquisto solidale;
 - effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
- Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà, inoltre, consorzarsi e riunirsi in coordinamento

Sede Mi
Joccorde

con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio. Potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare con enti pubblici e privati. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 3 GLI ASSOCIATI

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, e che condividendo le finalità istituzionali e gli scopi associativi, si impegnano personalmente per il loro raggiungimento e la loro realizzazione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;
- soci sostenitori, vale a dire coloro che, oltre alla quota ordinaria, devolvono all'associazione contribuzioni volontarie straordinarie;
- soci giovani, vale a dire soci regolarmente iscritti con diritto di voto, ma ancora minorenni e quindi non eleggibili per le cariche sociali;
- soci onorari, vale a dire soci nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita associativa. Questi sono esenti dal versamento della quota sociale annuale e non esercitano diritto di voto.

2. La quota sociale è annuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo; è intrasmissibile, non rivalutabile, impignorabile e in nessun caso può essere restituita al socio che l'ha versata, ai suoi aventi causa e ai suoi eredi.

3. Tutti i soci (ad eccezione dei Soci Onorari), hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal regolamento dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché i soci siano maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, del regolamento e di modifiche allo statuto
- di accedere ai libri sociali e al rendiconto economico tenuti presso la sede legale dell'ente, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data della richiesta

Inoltre tutti i soci sono tenuti:

- a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell'associazione;
- a svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell'associazione ed in contrasto con i suoi fini;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei soci Onorari.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati; in caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e fornire documento di riconoscimento valido. In base alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Le

Sole

2003

domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia l'assemblea dei soci.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

5. La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

La dichiarazione di recesso del socio deve essere trasmessa mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Perdono la qualità di socio per decadenza i soci che non abbiano, senza giustificato motivo, provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei casi in cui:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualità di socio nei casi di recesso, decadenza o causa morte è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione formale (racc, mail), consentendo facoltà di replica e devono essere motivate.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6. I soci giovani versano annualmente una quota ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito di questa categoria, è prevista una quota cumulativa di gruppo per le classi scolastiche.
7. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono farne richiesta accettando lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
8. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati elargizioni. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato

Sono altresì organismi ausiliari:

- a) Il Vicepresidente,
- b) Il Tesoriere.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto. L'ammontare del rimborso delle spese deve essere deliberato annualmente dall'Assemblea e non può essere in alcun modo derogato dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questo, da un delegato del Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea mediante avviso scritto da inviare agli associati (tramite lettera semplice, SMS o e-mail), almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e le modalità di partecipazione alla riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi privati.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente designato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Handwritten signature

ART. 6 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro **3 (tre) mesi** dalla chiusura dell'esercizio finanziario e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari proposta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Handwritten signature

ART. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- sfiducia uno o più membri del Consiglio Direttivo con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Nel caso di voto favorevole di sfiducia, l'Assemblea procede immediatamente all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo che succedano a quelli sfiduciati. Nel

caso in cui vengano sfiduciati più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso è sciolto e l'Assemblea procede immediatamente all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;

- trasferisce la sede legale dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di **3 (tre)** sino a un massimo di **7(sette) membri**

Possono farne parte esclusivamente gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, eventualmente il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa e in particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- istituisce o chiude sedi secondarie o sezioni in tutto il territorio nazionale o all'estero

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, posta elettronica e telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione

Sole

Joe

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un delegato del Presidente nominato tra i membri del Consiglio Direttivo

ART. 10 TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI o REVISORE CONTABILE

L'Assemblea può nominare un Revisore contabile o un Collegio dei Revisori che è composto ai sensi dell'art. 2397 cod. civ. da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

ART. 12 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;
- da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente

File 1/2

rec

finanziario.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali come previste da questo statuto.

ART. 13 BILANCIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo, inoltre, redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 6), entro il termine ultimo del 31 luglio di ciascun anno.

ART. 14 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ART. 15 SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, anche rappresentati con delega, aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione e può nominare uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs:117/2017.

ART. 16 NORME FINALI

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso e accettato da tutti i soci fin dalla richiesta di adesione. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Sede Dlu

Sede Dlu

Recanese



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 3/11/20 Serie 3 al N 3707

Pagato €

(Euro)

3 NOV. 2020



Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro